

Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**Art. 47**

*(Attività contrattuale)*

1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.